

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

(70^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183-B) (D'iniziativa dei senatori Poët ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 949, 964, 966, 967, 969
FORMA	960
GRAMEGNA	950
KUNTZE	958, 960
MARIS	953, 955, 956, 957, 958, 963, 964, 966
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	951, 952, 955, 956, 957, 960 963, 964, 966, 967, 969
PACE	952, 964
PECORARO	961, 966
POËT, f.f. relatore	950, 951, 956, 967
SAND	963

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Fenoaltea, Forma, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Morvidi, Pace, Pinna, Poët, Sand, Tessitori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Angelini Armando, Caroli, Gullo, Lami Starnuti, Mongelli, Rendina, Tessitori sono rispettivamente sostituiti dai senatori Pecoraro, Varaldo, Vergani, Canziani, Bermani, Cassese e Zonca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

FORMA, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët, Forma e Attaguile: « Nuove norme in materia di con-

corsi notarili », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo alla Commissione che sugli articoli non modificati è preclusa la deliberazione del Senato e che pertanto la discussione dovrà vertere soltanto sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

In nessun caso, per evidenti motivi, pregherei lo stesso presentatore del disegno di legge di fungere da relatore, ma poichè — come ho già ricordato — nel caso attuale dobbiamo limitarci a discutere le modificazioni apportate dalla Camera ritengo che la Commissione consentirà che, in assenza del relatore, senatore Caroli, io inviti il senatore Poët ad illustrare le modificazioni introdotte al testo in precedenza approvato dal Senato.

P O È T , *f.f. relatore*. La prima modificazione introdotta dalla Camera dei deputati si riferisce al primo comma dell'articolo 1, nel quale al punto 2) è stato aggiunto il seguente periodo: « , salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilate per legge l'elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi; »: il che praticamente comporta per gli interessati un aumento di cinque anni del limite di età previsto per ottenere la nomina a notaio. Al riguardo, peraltro, vi è da rilevare che ormai gli ex combattenti hanno per la maggior parte superato anche tale limite.

Si è ritenuto inoltre opportuno da parte dell'altro ramo del Parlamento modificare come segue l'ultimo comma dell'articolo 1: « Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 », sostituendo quest'ultima legge al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, citato nel testo da noi precedentemente approvato.

G R A M E G N A . A che cosa si riferisce quella legge?

P O È T , *f.f. relatore*. La legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha per oggetto: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ».

La successiva modificazione introdotta all'ultimo comma dell'articolo 2 è del tutto formale: infatti, essendo stato soppresso dalla Camera dei deputati l'articolo 5, in sede di coordinamento si è reso necessario modificare anche il numero dell'articolo citato in tale comma. Lo stesso dicasi per la modificazione apportata alla parte iniziale del primo comma dell'articolo 3.

Sempre all'articolo 3 la Camera dei deputati ha sostituito il testo della lettera d) da noi approvato, che recitava. « l'aver ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di mezzo punto », con il seguente: « l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive in ragione di 1 punto ». Inoltre, il punteggio di 3 punti, da noi stabilito alle lettere e), f) e g), è stato ridotto a 2 punti. Nella lettera n) poi, oltre alla riduzione del punteggio previsto nel testo precedente da 3 a 2 punti e alla sostituzione formale dell'articolo 9 citato nel testo approvato dal Senato con l'articolo 8 per motivi di coordinamento, è stato aggiunto un altro periodo del seguente tenore: « tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto dell'applicazione delle lettere f), g) ed h); »

Questo periodo, però, a mio avviso, non è ben formulato.

Passando alla successiva lettera o), desidero ricordare che in proposito si svolse, nel corso dell'esame da parte della nostra Commissione, una discussione alquanto vivace in ordine all'organo che avrebbe dovuto valutare l'operosità, l'attitudine e l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale ai fini del punteggio stabilito anche in questo caso in 3 punti. Secondo i rappresentanti del Gruppo comunista tale valutazione avrebbe dovuto dipendere rigorosamente dai Consigli notarili, escludendosi qualsiasi altra eventuale fonte di informazione. La Commissione infine, ri-

piegando sull'avverbio « prevalentemente », adottò la seguente dizione: « rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5 »: questa parte della norma non figura invece nel testo modificato dalla Camera dei deputati, il quale lascia pertanto tale valutazione alla Commissione giudicatrice.

Dall'altro ramo del Parlamento è stato infine introdotto — mi riferisco sempre all'articolo 3 — un punto *p*) del seguente tenore: « decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti ».

All'articolo 4, relativo ai titoli di preferenza, è stata modificata la prima parte del testo della lettera *e*), nel senso che vi è stata introdotta, oltre alla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado, anche quella di affine entro il secondo grado.

La Camera dei deputati ha quindi soppresso l'articolo 5, che prevedeva l'esclusione dal concorso per trasferimento dei notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, fosse stata inflitta condanna per delitto non colposo o fosse stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione.

Nel successivo articolo 8 — ora divenuto, per effetto della soppressione dell'articolo 5, articolo 7 — sono state invece soppresse le parole « per origine ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A sostegno di tale soppressione è stato addotto che il criterio dell'origine avrebbe potuto assumere un aspetto, per così dire, razziale.

P O È T , *f.f. relatore*. È stata inoltre modificata la dizione del quinto comma dell'articolo 9, ora divenuto articolo 8. La dizione precedente era la seguente: « La graduatoria è sottoposta all'approvazione del

Ministro di grazia e giustizia »: quella attuale, senz'altro migliore, recita invece: « La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Nel successivo articolo 10 — ora articolo 9 — relativo alle spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa è stata introdotta, al primo ed al terzo comma, la solita modificazione di carattere formale dovuta alla soppressione dell'articolo 5: l'articolo 9, citato nel testo approvato dal Senato è stato sostituito dall'articolo 8. Il secondo comma di questo articolo è stato invece modificato nel senso che il testo attuale prevede semplicemente che la tassa di concorso è fissata in lire 5.000, mentre quello approvato dal Senato conteneva, per quanto si riferisce alla tassa in questione, anche il riferimento all'articolo 1 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1778, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1959, n. 937.

È stato inoltre introdotto dalla Camera dei deputati *ex novo* un articolo 10 che stabilisce: « Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguita la idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove ». Il citato articolo 12, che riprende con alcune modificazioni l'ultimo comma dell'articolo 11 del testo da noi approvato, recita: « Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile ». A mio avviso, questi due articoli correlati insieme debbono essere interpretati nel senso che per i primi due concorsi non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, che comincerà ad essere considerata una volta espletati i primi due concorsi.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me pare evidente che tale norma non si applica per coloro che hanno già compiuto la pratica notarile.

P O È T , *f.f. relatore*. È stato altresì introdotto *ex novo* un articolo 11 che contiene disposizioni per la provincia di Bol-

ziano: in particolare esso stabilisce che nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi della stessa provincia, la conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo di preferenza su tutti gli altri titoli.

Le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 11 da noi approvato sono state invece trasferite al terzo comma del successivo articolo 13.

Dall'articolo 12 attuale, che ha per oggetto « Disposizioni transitorie », ho già parlato a proposito dell'articolo 10.

Il primo comma del precedente articolo 12 — ora divenuto 13 per effetto della introduzione dei due nuovi articoli sopra ricordati — è stato modificato dalla Camera dei deputati nel senso di precisare ulteriormente le disposizioni abrogate.

A questo articolo è stato infine aggiunto un terzo comma che — come ho già rilevato — riporta quanto era contenuto nei primi due commi dell'articolo 11 da noi approvato.

M I S A S I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei fare alcune considerazioni di carattere preliminare.

Desidero cioè far presente che, se la Commissione intende accogliere integralmente il testo modificato dalla Camera dei deputati non presenterò alcun emendamento che ne comprometta la possibilità di diventare legge: al contrario, se l'intenzione della Commissione è quella di introdurre ulteriori modificazioni, avrei da proporre un emendamento che, a mio parere, è di notevole importanza.

All'ultimo comma dell'articolo 1 il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 è stato sostituito dall'altro ramo del Parlamento con quello alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ora, a me pare che tale richiamo sia accettabile, a condizione però che si faccia riferimento anche al decreto del Presidente della Repubblica previsto nel testo precedentemente approvato, in quanto esso rappresenta il cardine dell'ordinamento delle certificazioni per la presentazione della documentazio-

ne. A mio avviso, pertanto, o si ritorna al testo approvato dal Senato o il testo attuale si modifica nel senso di richiamare ambedue le leggi citate: se si mantenesse infatti il solo richiamo alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, si rischierebbe di modificare il sistema vigente e di allungare il ritmo dei concorsi, in quanto l'Amministrazione dovrebbe preoccuparsi volta a volta di esercitare un controllo preventivo sull'attendibilità della documentazione, con conseguente maggior onere per l'Amministrazione stessa e con aumento del periodo di tempo necessario per il perfezionamento del procedimento.

Non ne faccio certo una questione *sine qua non*, poichè saremo sempre in tempo a correggere successivamente tale imprecisione con una leggina apposita, ma torno a ripetere che se il disegno di legge dovesse essere ulteriormente modificato, sarebbe bene apportarvi anche l'emendamento da me proposto.

P A C E. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, prendo atto con piacere — consentitemi questa orgogliosa vanagloria — della innovazione introdotta all'articolo 3 dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati per quanto attiene ai titoli per il trasferimento previsti alla lettera *d*). Un emendamento da me presentato a tale articolo in sede di prima lettura suonava infatti esattamente come il testo modificato dall'altro ramo del Parlamento con un unico divario in ordine al punteggio. Voto pertanto ben volentieri a favore di questa innovazione che, evidentemente, nella dizione più vasta di « funzioni giudiziarie onorarie o effettive » comprende non solo la carica di vice-preteore onorario, ma anche quella di conciliatore; il che, per le ragioni che in quella occasione ebbi modo di esporre, mi pare conforme ad equità.

Per quanto si riferisce invece alla valutazione delle pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, dichiaro che sono contrario all'innovazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento, poichè sono fermo

nel convincimento che sia meglio disciplinata ed articolata la previsione segnata nel testo da noi approvato, che offre evidentemente maggiori garanzie: le motivazioni della Commissione, alla quale viene indiscriminatamente demandata la dosimetria del punteggio, possono essere infatti molte volte faziose e sfuggenti.

Così pure sono contrario alla soppressione dell'articolo 5, che prevede l'esclusione dal concorso per trasferimento dei notai ai quali nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso sia stata inflitta condanna per delitto non colposo o sia stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione. Indubbiamente, per il notaio il quale ha subito un procedimento penale, nel clamore suscitato si crea una situazione di disagio tale per cui egli potrebbe desiderare di allontanarsi dalla sede in cui si è svolto il processo (credo che questa sia stata la *ratio* informativa della modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento), ma io sono convinto che sia comunque necessario stabilire una certa differenza tra chi non ha mai subito un procedimento penale e chi invece questa avventura ha subita.

Per tali motivi ritengo che l'esclusione da noi prevista meriti ancora oggi il nostro consenso.

L'articolo 10 introdotto *ex novo* dalla Camera riapre un discorso che si è fatto già altre volte. A questo proposito, ricorderà infatti la Commissione un mio disegno di legge, poi divenuto legge con ampia soddisfazione della categoria interessata, che prevedeva la possibilità della ammissione ai concorsi nella Magistratura anche per i candidati che avessero già affrontato con esito negativo precedenti prove. Il caso allora considerato era però del tutto diverso da quello attuale, in quanto evidentemente la Magistratura costituisce una attività che si differenzia completamente da quella del notariato: ritengo quindi che questo nuovo articolo debba essere senz'altro soppresso.

Per quanto si riferisce infine all'articolo 12, che — come è stato rilevato dal senatore Poët — riproduce l'ultimo comma dell'articolo 11 da noi precedentemente approvato

portando soltanto il limite di età da 40 a 50 anni per coloro che abbiano già compiuto la pratica notarile, riterrei opportuno — ovviamente se fosse possibile rimettere in discussione anche ciò che non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento — sopprimere il riferimento ai primi due concorsi in modo da dilatare la norma a favore di tutti coloro che abbiano completato la pratica notarile all'entrata in vigore della presente legge.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, in ordine alla aggiunta introdotta dall'altro ramo del Parlamento al punto 2) del primo comma dell'articolo 1 debbo dire che, a mio avviso, tale aggiunta poteva utilmente, sotto il profilo della tecnica giuridica, essere risparmiata poichè si tratta di un principio che è già nell'ordine delle cose. Propongo pertanto un emendamento tendente a ripristinare il testo precedentemente approvato dal Senato.

Concordo inoltre con le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato circa l'opportunità di menzionare nell'ultimo comma dello stesso articolo 1 sia la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sia il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368. Propongo quindi che dopo le parole « le norme di cui » e prima delle parole « alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 » del testo modificato dalla Camera dei deputati siano introdotte le parole « al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, numero 368 e ».

Non sono invece d'accordo con le considerazioni fatte dal senatore Pace in ordine alla lettera *d*) dell'articolo 3. Il criterio preferenziale era stato in precedenza da noi limitato all'esercizio per un triennio della carica di vice-pretore onorario: ora, il fatto che l'altro ramo del Parlamento abbia ritenuto di estenderlo anche all'esercizio della professione di avvocato o procuratore mi lascia, per la verità, alquanto perplesso, soprattutto perchè più si estendono le categorie delle attività che danno luogo ad un punteggio preferenziale più si vanifica la preferenza stessa. D'altra parte, se si accet-

tasse questo principio, non vedo per quale motivo non dovrebbe essere inclusa anche la professione di dottore commercialista: forse che il dottore commercialista non svolge una attività che può essere consona alla futura attività di notaio?

Esiste, a mio parere, una certa tendenza a subire, nell'elaborare le leggi, spinte di carattere corporativo: ebbene, l'estensione del criterio preferenziale previsto alla lettera *d*) dell'articolo 3 alla professione di avvocato o procuratore mi pare risponda, appunto, ad una spinta di questo genere.

Non concordo invece assolutamente sulla opportunità di attribuire una valutazione preferenziale anche all'esercizio dell'attività di conciliatore, compresa nel termine più generico di « funzioni giudiziarie onorarie o effettive ». Cerchiamo di restare aderenti alla realtà del nostro Paese e di considerare con attenzione in quali centri si svolge e in che cosa consiste l'attività del conciliatore. Nei grandi centri l'esercizio della conciliazione — come è noto — è riservato agli avvocati anziani (Roma, Milano, Torino, Genova non conosco — per lo meno da moltissimi anni — conciliatori che siano notai): nei piccoli e nei piccolissimi centri invece fare il conciliatore vuol dire non fare quasi niente e non avere quindi nessuna esperienza. Non mi pare, pertanto, che un incarico del genere possa dare diritto ad un punto di preferenza rispetto ad altri che non hanno fatto i conciliatori ma hanno forse una maggiore esperienza per avere esercitato la loro professione dove vi è maggiore possibilità di stendere atti.

Questo allargamento del criterio preferenziale previsto dalla modifica introdotta dalla Camera dei deputati non mi sembra quindi accettabile.

Concordo invece con il senatore Pace sulla inopportunità di ridurre il punteggio preferenziale in caso di cumulo dell'insegnamento o della libera docenza con le pubblicazioni in materia di notariato: si tratta infatti di due attività diverse che meritano, a mio avviso, due distinte valutazioni. Non si vede perchè chi, oltre ad avere insegnato, ha prodotto sul piano intellettuale scrivendo e pubblicando dei saggi in materia di nota-

riato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie non dovrebbe ottenere la somma dei punteggi previsti dal disegno di legge per queste due distinte attività.

Ritengo inoltre che non sia assolutamente accettabile la soppressione dell'inciso « rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5 », contenuto nella lettera *o*) dell'articolo 3, operata dalla Camera dei deputati. Al riguardo è necessario tenere presente che proprio per l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e per la condotta professionale il disegno di legge riserva alla Commissione la facoltà di attribuire ben 3 punti, che rappresentano evidentemente una valutazione di notevole peso: vorrei anzi dire che questo, tra quelli seguiti dall'altro ramo del Parlamento, è il criterio di maggior rilievo perchè mentre, per l'esercizio della professione di avvocato o procuratore, per l'insegnamento di materie giuridiche nelle Università e negli istituti scolastici pubblici o assimilati, ha ritenuto di riservare rispettivamente 1 punto e 2 punti, per i titoli previsti alla lettera *o*) ha conservato il punteggio di 3 punti.

Ebbene, per una valutazione di tanta rilevanza la Camera dei deputati è del parere che la Commissione giudicatrice possa operare reperendo le informazioni praticamente ovunque! E poichè non è indicato a quali fonti deve attingere la Commissione per questa valutazione, il notaio che aspira al trasferimento potrà presentare anche dichiarazioni di parte, atti notori, petizioni dei cittadini del luogo e così via.

Noi ci eravamo preoccupati che la Commissione giudicatrice potesse richiamarsi a criteri veramente obiettivi e per questo avremmo voluto che si tenesse conto unicamente delle informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza, che sono quelli istituzionalmente preposti alla sorveglianza, al controllo e alla disciplina dei notai. La nostra Commissione ha poi temperato il principio ricorrendo all'avverbio « pre-

valentemente », che rappresenta comunque una certa garanzia. La Camera dei deputati, invece, sopprimendo i due criteri obiettivi previsti nel testo da noi approvato e cioè l'informazione dei Consigli notarili distrettuali di provenienza e l'assenza di precedenti penali o disciplinari, ha lasciato la Commissione giudicatrice libera di disporre in maniera discrezionale di ben 3 punti!

Questo principio è del tutto inaccettabile, per cui propongo che venga ripristinato il testo già approvato dal Senato, salvo vedere in sede di coordinamento se debba essere mantenuto tutto l'inciso di cui trattasi o, nel caso in cui venga mantenuta la soppressione dell'articolo 5 apportata dall'altro ramo del Parlamento, soltanto la prima parte di esso, relativa alle informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza.

Debbo manifestare inoltre una certa perplessità per quanto concerne l'estensione del titolo di preferenza anche alla condizione di affine entro il secondo grado di altro notaio, introdotta dalla Camera dei deputati nella lettera e) dell'articolo 4, in quanto, includendosi in tal modo non solo gli affini in linea retta, ma anche quelli in linea collaterale, si amplia a mio avviso eccessivamente la possibilità di attribuzione del titolo medesimo.

Per quanto si riferisce alla soppressione dell'articolo 5, prima di esprimere la mia opinione desidererei conoscere le ragioni che hanno indotto la Camera ad operare tale soppressione. È possibile che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento abbiano mille e una ragioni per sostenerne l'opportunità, ma noi — avendo avuto la possibilità di conoscere il testo modificato soltanto questa mattina al momento di discuterlo — non le conosciamo. Rivolgo quindi all'onorevole Sottosegretario di Stato la preghiera di volerci fornire maggiori lumi al riguardo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'argomento portato a sostegno dell'opportunità della soppressione dell'articolo 5 è stato che sono già previste nell'Ordinamento notarile varie sanzioni disciplinari per i casi considerati dal-

l'articolo soppresso. Gli onorevoli deputati — se non sbaglio alla unanimità — hanno quindi ritenuto non opportuno infliggere ai notai in questione una seconda sanzione, per cui essi non si possono neppure trasferire, mentre può darsi il caso — e lo ha intuito poc'anzi il senatore Pace — che proprio per quello che è avvenuto il notaio abbia necessità di muoversi, e non soltanto necessità personale ma anche di ambiente e di opportunità. Per quale motivo, allora, introdurre questa ulteriore sanzione? Io ammiro che queste osservazioni avevano il loro peso, però feci rilevare che non era possibile considerare questi notai, per quanto concerne i trasferimenti, alla stessa stregua degli altri notai. Ma mi è stato fatto notare che, anche senza un'ulteriore sanzione, vi è un riflesso sui trasferimenti, perchè nella valutazione che viene fatta si tiene conto della operosità, della stima, della condotta, eccetera, per cui quando vi sono questi precedenti, quel massimo di tre punti previsti per la condotta non sarà mai attribuito. Anche in casi di questo genere, quindi, stabilire la inamovibilità del notaio condannato può essere controproducente rispetto alle esigenze dell'ambiente oltre che dello stesso notaio.

Questi sono gli argomenti che sono stati adottati dall'altro ramo del Parlamento.

M A R I S . Avremmo preferito avere almeno qualche giorno di tempo per poter consultare i resoconti della Camera ed approfondire queste considerazioni. Ad ogni modo si tratta, indubbiamente, di argomenti apprezzabili.

L'articolo 10 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento costituisce uno dei punti più delicati di questo provvedimento. Esso recita: « Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguito l'idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove ». Il senatore Poët ha tentato un'interpretazione del citato articolo che posso apprezzare sotto il profilo della buona volontà, ma che usando i criteri dell'ermeneutica normale non è accettabile. Quel « Salvo quanto disposto dall'articolo 12 » non va proprio e non comprendo perchè sia stata usata que-

sta dizione. Non voglio fare un processo alle intenzioni, ma oggettivamente, essa dà l'impressione di un artificio per contrabbandare in questa legge stralcio una norma che attiene alla disciplina organica dei concorsi per entrare nella carriera del notariato.

Tutti i colleghi ricorderanno che ci siamo imposti una severa disciplina quando abbiamo discusso questo disegno di legge; abbiamo detto che non era corretto, a pochi mesi dalla fine della legislatura, affrontare il problema di una legge organica e tutte le questioni che attengono alla legge organica del notariato e che sarebbe stato più opportuno limitarsi ad esaminare quelle norme che attengono ai concorsi per i trasferimenti, evitando di toccare le norme di fondo, perchè vi erano molte leggi da rivedere, da coordinare e molte norme che si integravano e condizionavano. Ebbene, lo articolo 10, viceversa, viola proprio questa linea che noi ci eravamo imposti di seguire perchè introduce una norma che attiene non ai concorsi per trasferimenti, ma attiene ai concorsi per diventare notaio. Non entro nel merito della disposizione. Possono forse esservi ragioni per le quali a chi non è riuscito a conseguire l'idoneità in tre concorsi si debba dire di scegliersi un'altra strada; però contesto che questa norma possa essere introdotta in una legge che attiene precipuamente ai concorsi per trasferimento. Questo non è accettabile, perchè noi ci siamo imposti una linea di condotta, ripeto, ed una disciplina che abbiamo rispettata, pur avendo mille tentazioni per rimaneggiare la materia. Invece all'articolo 10 è oggettivamente contrabbandata una norma organica per i concorsi in generale, anche perchè viene dopo quella premessa sibillina: « Salvo quanto disposto dall'articolo 12 », che la fa apparire norma transitoria, mentre è norma organica e generale.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Maris, lei può sostenere il suo argomento anche indipendentemente da quel « Salvo quanto disposto dall'articolo 12 », perchè l'articolo 10 si riferisce chiaramente ai concorsi e non è una norma transitoria. La prima parte è

stata aggiunta in sede di coordinamento perchè, avendo stabilito che non sono ammessi a sostenere ulteriori prove coloro che non hanno conseguito l'idoneità in tre concorsi per esami, è sorto il problema di quel che sarebbe successo per quelle persone che avevano già iniziato la pratica notarile. E la questione è stata risolta con l'aggiunta di queste parole.

L'intenzione, comunque è stata quella di fare una norma, per quanto concerne l'ammissione ai concorsi, analoga a quelle esistenti, ad esempio, per la professione di avvocato.

P O È T , *f.f. relatore*. Il limite di età di 35 anni per poter essere ammessi a sostenere un concorso per notaio, per i primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge è stato portato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile, mentre nel testo approvato dal Senato era stato aumentato a 40 anni.

M A R I S . Alla Camera, praticamente, è stato introdotto un criterio di maggior favore.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse il coordinamento non è stato fatto in maniera felice. Ad ogni modo la disposizione dell'articolo 10 si coordina alla norma transitoria per dire che questa nuova norma di carattere generale non vale nell'ipotesi prevista dall'articolo 12.

M A R I S . D'accordo; però, mentre l'articolo 12 introduce una norma di carattere transitorio, l'articolo 10 introduce una norma di carattere permanente che non possiamo accettare.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di una norma di carattere permanente che ha però la stessa giustificazione della norma fondamentale del presente disegno di legge, quella cioè dell'articolo 1, che fissa il limite di età per ottenere la nomina a notaio a 35 an-

ni. Il senatore Maris quindi può dire di non essere d'accordo sul merito di tale norma, ma non può dire che la stessa non stia bene nel contesto della legge.

Ora, dal momento che il problema centrale del disegno di legge, quello del limite di età, è stato da noi affrontato non in sede di trasferimento, ma in sede di concorso, non mi pare che il fatto di stabilire nella stessa sede che chi ha sostenuto tre concorsi senza avere conseguito l'idoneità non può essere ammesso a sostenere ulteriori prove possa essere giudicato una incongruenza.

M A R I S . Se non vado errato, però, l'articolo 1 non introduceva alcuna modificazione fondamentale.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è vero, perchè l'innovazione fondamentale introdotta dal disegno di legge era appunto quella relativa al limite di età, che l'articolo 1 riduceva da 50 a 35 anni.

Il punto essenziale del provvedimento è tutto in questa riduzione del limite di età, riduzione che secondo il Governo e secondo la valutazione — mi pare unanime — della Commissione Giustizia del Senato rappresenta una riforma giusta, da portare avanti per cercare di dare a questa professione funzionalità anche attraverso il recupero di nuove energie.

Il limite di 35 anni rappresenta quindi il cardine del provvedimento, tanto è vero che gli emendamenti apportati dalla Camera sostanzialmente ruotano tutti intorno ad esso: mi riferisco in particolare all'eccezione prevista per i combattenti, nonchè a quella prevista, sia pure in via provvisoria, per coloro che abbiano già compiuto la pratica notarile.

Pertanto, poichè noi riteniamo importante questa innovazione fondamentale, io vorrei pregare la Commissione di non perdersi troppo — mi scusi, senatore Maris, se dico questo — nei particolari che sono accidentali del disegno di legge, perdendo di vista quello che è l'essenziale, e di consentire quindi che il provvedimento concluda il suo *iter* prima della fine della legislatura.

M A R I S . Potrebbe essere la Camera a concludere il suo *iter*, approvando con tutta sollecitudine le piccole ulteriori modificazioni che noi ritenessimo opportuno apportarvi.

Sono del parere comunque che la disposizione relativa alla impossibilità di sostenere nuove prove da parte di coloro che non abbiano conseguita l'idoneità in tre concorsi possa essere utilmente soppressa.

Passando poi a considerare l'articolo 11, introdotto *ex novo* dall'altro ramo del Parlamento e condividendo appieno le ragioni per le quali si è ritenuto di dover prevedere come titolo preferenziale la conoscenza della lingua tedesca nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano, mi sembra non necessario ed anzi macchinoso un apposito regolamento unicamente ai fini dell'accertamento di tale conoscenza da parte dell'aspirante notaio. A mio parere l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca potrebbe avvenire facendo ricorso semplicemente ai sistemi già in atto per l'accertamento della conoscenza delle lingue da parte, ad esempio, dei magistrati.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il principio sostenuto alla Camera era quello che soltanto coloro che avessero conoscenza della lingua tedesca potessero esercitare la professione di notaio nella provincia di Bolzano, principio che noi, come Governo, evidentemente non abbiamo potuto accettare: è stata allora stabilita per costoro una preferenza assoluta nel senso che fra due concorrenti, che abbiano riportato ad esempio uno il punteggio di 10 e l'altro il punteggio di 1, viene preferito quest'ultimo se conosce la lingua tedesca. Costituendo quindi la conoscenza della lingua un titolo di preferenza assoluta su tutti gli altri titoli, è necessario garantirsi con particolare rigore.

Desidero inoltre far presente al senatore Maris che al riguardo venne approvato all'unanimità nell'altro ramo del Parlamento ed accettato dal Governo come raccomandazione (evidentemente per ragioni di tempo non vi era la possibilità di impegnarsi troppo per il futuro) un ordine del giorno

presentato dall'onorevole Mitterdorfer. In tale ordine del giorno si chiedeva che il regolamento in questione venisse predisposto quanto prima, consultando però i rappresentanti locali della provincia di Bolzano: il che mi fa pensare che ci sia un interesse a stabilire dei criteri che appaiano più giusti e più adeguati.

M A R I S . La questione che ho sollevata al riguardo era comunque soltanto di opportunità, per cui non presenterò in proposito alcun emendamento formale.

K U N T Z E . Desidero anzitutto premettere che limiterò il mio intervento soltanto a quelle innovazioni apportate dalla Camera alle quali sono assolutamente contrario: di conseguenza questa mia dichiarazione iniziale vale come consenso nei confronti di tutte le altre modificazioni, sulle quali non interverrò per ragioni di brevità.

Mi soffermo subito sulla lettera *d*) dell'articolo 3: a proposito della modifica ivi introdotta dall'altro ramo del Parlamento il senatore Maris ha già espresso la sua opinione, sulla quale peraltro concordo unicamente per quanto riguarda l'estensione del punteggio di favore previsto in tale articolo ai giudici conciliatori. Tutti noi infatti sappiamo per esperienza che i conciliatori nei piccoli centri espletano delle funzioni molto modeste, per non dire addirittura che espletano delle funzioni che non hanno proprio nessuna affinità con le funzioni notarili cui dovrebbero poi essere chiamati attraverso il concorso.

Non sono d'accordo invece con il senatore Maris in ordine all'esercizio della professione di avvocato o procuratore, poichè è a tutti noto quanto quella professione molte volte sia di ausilio alla professione notarile per la redazione degli atti: il che non sminuisce certamente la funzione del notaio, che resta pur sempre l'arbitro del caso.

Anche per quanto riguarda la successiva innovazione apportata dalla Camera dei deputati alla lettera *n*), che prevede la riduzione ad un punto del punteggio previsto per le pubblicazioni in materie giuridiche per coloro che abbiano già usufruito di un pun-

teggio preferenziale in quanto insegnanti o liberi docenti, non sono in un certo senso d'accordo con il senatore Maris. A mio parere, infatti, questa innovazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento ha un suo significato perchè, ove non vi fosse, il professore universitario o il libero docente, che per aver conseguito l'incarico hanno dovuto certamente già fare delle pubblicazioni, vedrebbero sommarsi come titolo di preferenza il punteggio assegnato a queste ultime a quello previsto per l'insegnamento e la libera docenza.

Sarebbe pertanto opportuno evitare emendamenti che potessero apparire alla Camera come indicativi di un certo atteggiamento puntiglioso da parte del Senato, e limitare i nostri interventi modificativi soltanto a quelle parti che effettivamente meritano, secondo il nostro giudizio, una correzione: questo naturalmente con tutto il rispetto per la diversa opinione dei colleghi della Camera.

Così ritengo che sia necessario intervenire a proposito della lettera *o*) dello stesso articolo 3. Ella ricorderà, onorevole Presidente, quanto a lungo abbiamo discusso e quanto ci siamo battuti, soprattutto noi del Gruppo comunista, per far sì che il giudizio della Commissione giudicatrice dei titoli non si riducesse ad un mero arbitrio, ma rispondesse, in una certa qual misura a criteri obiettivi. Noi ritenemmo allora che nessun organo meglio del Consiglio notarile distrettuale, al quale è affidato il controllo dell'operato dei notai, fosse in grado di esprimere un giudizio su un proprio iscritto, cioè su un notaio esercente. Peraltro — come è stato già ricordato — si pervenne ad una formulazione di compromesso: infatti, mentre noi sostenevamo la necessità che le informazioni al riguardo fossero desunte unicamente dai Consigli notarili distrettuali di provenienza, la Commissione ritenne di adottare la dizione « prevalentemente » che, mentre faceva salva la possibilità del Consiglio notarile di incidere notevolmente sul giudizio di quella Commissione, dava nel contempo la facoltà alla stessa di rilevare anche *aliunde* elementi di giudizio circa l'operosi-

tà, l'attitudine e l'estimazione del notaio interessato.

Ora, poichè siamo stati messi nelle condizioni di discutere all'impronta il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, noi non conosciamo purtroppo quali possono essere stati i motivi che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad introdurre questa modificazione: tuttavia, per le ragioni che avemmo già ad esprimere con una certa ampiezza in prima lettura, ritengo che sarebbe opportuno ritornare al testo da noi approvato, naturalmente con l'avvertenza che — ove accettassimo la soppressione dell'articolo 5 — bisognerebbe tenerne conto al fine di correggere in tal senso anche la formulazione adottata nel precedente testo, escludendo cioè qualsiasi riferimento a quell'articolo e limitando il periodo da ripristinare alle sole parole « rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti ».

Per quanto si riferisce poi alla soppressione dell'articolo 5, debbo dichiarare che, mentre in un primo momento ero rimasto al riguardo alquanto perplesso, i chiarimenti che ci ha fornito l'onorevole Sottosegretario di Stato, che peraltro erano già nelle intuizioni del senatore Pace, mi hanno convinto dell'opportunità di tale soppressione.

Per quanto riguarda l'articolo 10, signor Presidente, mi rendo conto delle ragioni che sono state addotte dall'onorevole Sottosegretario. Effettivamente vi è un'innovazione anche per quanto attiene ai concorsi di ingresso nella professione notarile e vi è una modificazione molto importante: quella della riduzione del limite di età a 35 anni; riduzione che fu vista con favore, se non ricordo male, da tutte le parti politiche, compresa la nostra, anche perchè sembrava un anacronismo riservare soltanto a questo concorso il limite di età di 50 anni, età in cui una persona dovrebbe quasi avviarsi al meritato riposo.

Tutto questo, però, non ci vieta di esprimere la nostra perplessità e vorrei dire la nostra contrarietà all'articolo 10. Ricordo che anche in occasione della discussione di

un altro disegno di legge — se non erro quello relativo agli uditori — la parte politica alla quale appartengo espresse la opinione che non dovessero porsi limiti al numero dei concorsi ai quali gli aspiranti intendevano partecipare. Ci possono essere mille ragioni per cui un giovane non sia riuscito a superare precedenti concorsi: può essere stato costretto, per ragioni di carattere economico, a svolgere un altro lavoro, senza avere, quindi, la possibilità ed il tempo di dedicarsi, come altri più fortunati e meglio sistiti dalla sorte, ad uno studio più serio e più ponderato. Pertanto non c'è ragione di limitare il concorso a tre prove, perchè si può anche cadere tre volte ed avere successivamente la possibilità di rimediare alle precedenti lacune ed acquistare cognizioni necessarie per sostenere brillantemente un concorso. Questo lo abbiamo detto anche a proposito dei magistrati, perchè non ci rendevamo conto del motivo di una limitazione che non è giustificata da alcuna valida ragione. Del resto tutti sappiamo che gli esami sono fondati anche su di un *quid* imponderabile: abbiamo visto cadere a certi concorsi giovani preparatissimi; basta una piccola lacuna ad un esame orale, basta un momentaneo smarrimento per dare alla commissione esaminatrice la sensazione che il giovane non sia preparato e portare ad una bocciatura. Quel che è più importante, comunque, è che oggi le condizioni di vita dei giovani laureati molte volte sono tali da costringerli a trovarsi una qualsiasi occupazione, e ciò impedisce loro di prepararsi con serietà ad un concorso; mentre in un secondo momento, raggiunta una certa tranquillità economica, possono procedere ad una preparazione approfondita.

Non comprendo, pertanto, la ragione dell'introduzione di questa norma, la quale non fa altro che ricalcare vecchi concetti che dobbiamo senz'altro respingere.

L'onorevole Sottosegretario, se non erro, ha detto che questa norma trova riscontro in altre già esistenti per altre professioni; in particolare, mi pare che abbia fatto cenno a quella di avvocato. Non mi sembra che sia esatto, onorevole Misasi, perchè una persona, anche se bocciata innumerevoli volte

all'esame di procuratore, può sempre concorrere. L'unica limitazione è costituita dal limite dei quattro anni dalla laurea per l'abilitazione all'esercizio professionale in pretura.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che nel nuovo ordinamento sia previsto qualcosa di analogo anche per gli avvocati. Comunque desidero chiarire che, per quanto mi riguarda, non tengo in modo particolare a questa norma. Anzi all'altro ramo del Parlamento mi sono pronunciato sfavorevolmente adducendo un argomento che le posso anche offrire, cioè che l'aver portato a 35 anni il limite di età vanifica in gran parte le preoccupazioni esistenti. Pertanto, se ella vorrà leggere lo stenografico della Camera dei deputati potrà constatare che io sostenevo proprio la sua tesi. Il discorso che adesso faccio, però, è un altro: vale la pena di modificare ancora una volta questo provvedimento, con il rischio di non farlo approvare?

K U N T Z E . Questo punto, onorevole Sottosegretario, a nostro avviso è molto importante ed abbiamo una certa fermezza di decisione al riguardo.

Per quanto concerne l'articolo 12, è stato sollevato un dubbio dal senatore Pace che, a mio avviso, può essere agevolmente risolto. Noi non possiamo modificare quella parte dell'articolo 12 che coincide con il testo già approvato dalla nostra Commissione. Quando si parla di « due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge », nel testo della Camera non vi è alcuna innovazione. L'innovazione riflette unicamente il limite di età e poichè tale limite è più favorevole di quello posto da noi ritengo che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento debba essere accettata, in relazione al fatto che molti, soprattutto i coadiutori dei notai, cullandosi sulla convinzione che avrebbero avuto la possibilità di concorrere fino all'età di 50 anni, abbiano fatto trascorrere quei fatali 40 anni previsti nel testo da noi approvato.

F O R M A . Essendo uno dei firmatari di questo provvedimento, indubbiamente sono portato a guardarlo con quell'amore per le proprie creature che forse svia un po' i giudizi e porta al desiderio di una immediata attuazione di quanto si è proposto. Vorrei comunque far presente che, se questo provvedimento è stato presentato e se ha trovato accoglimento nell'ambito del Ministero e della nostra Commissione, è perchè effettivamente si sentiva il bisogno di innovare, sia pure marginalmente, qualcosa nella professione notarile, in attesa della legge organica generale che attendiamo da più di una legislatura. E questo qualcosa riguarda sia l'ingresso nella professione notarile che lo svolgimento ulteriore di tale professione e soprattutto i trasferimenti.

Si è cercato, da un lato, di elevare la professione ed i requisiti richiesti per il suo esercizio e, dall'altro, di regolare con norme precise e fisse il trasferimento, in modo da eliminare quello che oggi è incerto e rimesso alla discrezionalità degli organi centrali.

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, desidero sottolineare che sono stati diminuiti i punteggi per i titoli di studio e di attività giuridica, mentre noi avevamo cercato di mantenerli ad un certo livello proprio per elevare la professione e per immettervi giovani che abbiano veramente voglia di lavorare e studiare.

Non è tuttavia opportuno fare eccessive modificazioni agli emendamenti di minore importanza apportati dalla Camera, perchè il disegno di legge in discussione, se leggermente modificato, può ancora trovare accoglimento; diversamente corriamo il rischio di vederlo insabbiato, contro le aspettative di tutta la categoria. Esso, infatti, secondo quanto mi risulta, ha trovato la piena approvazione da parte dei notai, salvo qualche rilievo fatto da taluno e sul quale si può anche non essere d'accordo.

Il *punctum dolens* è costituito dall'articolo 10. Tale articolo, che forse avrebbe trovato migliore collocazione all'articolo 1, dove si parla appunto dell'introduzione alla professione notarile, mentre nella restante

parte del provvedimento si parla del trasferimento dei notai che sono già in carriera, così come è proposto, lascia certamente dei dubbi.

La storia della sua formazione, secondo quanto detto dall'onorevole Sottosegretario, giustifica l'interpretazione che ne ha data il senatore Poët. In pratica si stabilisce che per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, nei riguardi di coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile, non si applica la restrizione stabilita dall'articolo 10. Qualora la Commissione ritenga di non poter accogliere l'emendamento apportato dalla Camera, mi riservo di proporre in via subordinata, un emendamento *1-bis*, del seguente tenore: « Coloro che in tre concorsi per la nomina a notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non conseguano l'idoneità non potranno sostenere ulteriori prove ».

Circa la ragione intrinseca di questa disposizione restrittiva per l'ammissione ai concorsi, non concordo con chi sostiene che sia un controsenso. È nello spirito generale del provvedimento cercare di far partecipare ai concorsi giovani studiosi e preparati e non persone che soltanto marginalmente si sono occupate della preparazione ad un concorso del genere. Mi sembra che tre concorsi costituiscano un margine sufficiente per consentire a coloro che sono preparati di riuscire in uno di essi.

Per quanto concerne l'articolo 11, mi permetto di osservare che già si teneva conto del requisito della lingua: il giudizio veniva dato dagli organi centrali preposti ai trasferimenti dei notai. Lo stesso ragionamento vale per la Valle d'Aosta dove io ho iniziato la mia carriera. Io penso comunque che questa disposizione a favore della provincia di Bolzano possa essere mantenuta: non vedo infatti alcun motivo per sopprimerla, nè credo che il Consiglio nazionale abbia particolari ragioni per non volerla.

P E C O R A R O . Debbo anzitutto chiedere agli onorevoli colleghi venia e benevola sopportazione almeno per due ragioni: in

primo luogo perchè non sono membro di questa Commissione ma soltanto un ospite, in secondo luogo perchè, non essendo un tecnico della materia notarile, potrei incorrere in qualche errore.

Premetto anche io che non mi soffermerò su alcune delle considerazioni che sono state fatte, o perchè, a mio modo di vedere, irrilevanti o perchè le approvo senz'altro. Ritengo tuttavia che almeno alcune modifiche, per quanto piccole, debbano essere apportate al testo della Camera, che evidentemente non può essere lasciato così come ci è pervenuto se si vuole fare un'opera legislativa corretta, seria e tale da non suscitare nè dubbi nè disapprovazione, non solo nelle categorie interessate, ma anche nell'opinione pubblica in generale.

Così una questione veramente macroscopica è quella sollevata dalla modificazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento alla lettera o) dell'articolo 3. Il Senato, nell'approvare la precedente formulazione, si era preoccupato di sottrarre quello che poteva all'arbitrio pur concedendo quello che poteva alla discrezionalità, introducendo cioè l'avverbio « prevalentemente », ma sottolineando nel contempo la necessità delle informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza, quali organi, se non unicamente, certo maggiormente qualificati per dare un giudizio sull'operosità, sull'attitudine e sull'estimazione della persona che esercita la professione di notaio. Ora, il fatto di aver soppresso tale criterio, che — ripeto — imbrigliava la discrezionalità o la non sufficiente equanimità del giudizio della Commissione, mi pare che sia un elemento da considerare con la massima attenzione: ritengo pertanto che sia necessario ripristinare il testo precedentemente approvato dal Senato, tenendo conto naturalmente in sede di coordinamento — come è stato già rilevato — dell'eventuale accoglimento della soppressione dell'articolo 5, decisa dall'altro ramo del Parlamento, ai fini del riferimento ad esso contenuto in quel testo.

Per quanto si riferisce all'articolo 11, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati, debbo dire che, a mio parere, è del tutto pa-

cifico che chi ottiene una sede notarile in provincia di Bolzano debba avere piena padronanza della lingua tedesca. La preoccupazione del senatore Maris in ordine all'emanazione del relativo regolamento mi pare, peraltro, del tutto irrilevante.

Per quanto riguarda invece l'articolo 10, considerando che il limite di età per ottenere la nomina a notaio è stato ridotto a 35 anni, la disposizione in esso prevista — per cui coloro che non abbiano conseguita l'idoneità in tre concorsi non sono ammessi a sostenere ulteriori prove — appare effettivamente troppo drastica. Al riguardo desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di guardare le cose e le situazioni nella loro realtà e di non attenerci semplicemente ad uno schema astratto. Può darsi che colui che intende diventare notaio sia il figlio di un notaio o di una persona abbiente o che sia un elemento con una vocazione ed una intelligenza particolari: questi avrà ogni probabilità di vincere, se non il primo, certo il secondo concorso. Può anche darsi però che colui che intende diventare notaio sia invece un giovane che, pur essendo sufficientemente diligente, non ha potuto dedicare tutto il suo tempo allo studio e all'approfondimento della materia, in quanto occupato a svolgere la pratica notarile, o un giovane privo di una grande facondia espressiva o chirografaria (che con la pratica potrà sempre acquisire) il quale, pertanto, trovi difficoltà nello svolgimento della prova scritta: ebbene, vogliamo forse togliere a questo giovane, nel caso in cui sia caduto nei primi tre concorsi, ogni possibilità di sostenere una quarta prova?

Per tali motivi mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 10.

Il successivo articolo 12 nel testo della Camera ha sollevato due questioni: una relativa all'aumento del limite di età da 40 a 50 anni per coloro che abbiano già compiuto la pratica notarile, sul quale peraltro mi dichiaro d'accordo; l'altra relativa alla limitazione di questa disposizione ai primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge, in ordine alla quale il se-

natore Kuntze ha avanzato però una specie di eccezione d'inammissibilità.

Ora, è evidente la preoccupazione di non permettere l'inserimento nel notariato di elementi provenienti da altre professioni: tale preoccupazione però non dovrebbe sussistere per coloro che hanno già compiuto la pratica notarile e che pertanto hanno già orientato la loro vita ed i loro interessi in una certa direzione. Questi ultimi, quindi, per la limitazione ai primi due concorsi dell'aumento a 50 anni del limite di età, si sentono in un certo senso depauperati di quella che era una loro legittima aspettativa, della prospettiva cioè di poter sostenere un numero indeterminato di concorsi.

Al riguardo — e non credo che vi sia nulla di male a riferirlo — abbiamo avuto numerose sollecitazioni da parte della categoria interessata, che tra l'altro è numericamente molto esigua.

Tuttavia, poichè il nostro intervento deve limitarsi soltanto alle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento mentre sul resto è preclusa ogni deliberazione da parte nostra, mi limiterò a porre un quesito, al quale non sarò certamente io a dare la risposta: è costituzionalmente corretto che una legittima aspettativa da parte di una categoria sia stata così disattesa, anche se per motivi del tutto apprezzabili? In rapporto ad una prospettiva che precedentemente era diversa — lo ripeto ancora una volta —, giuridicamente è sostenibile che noi possiamo introdurre questa modificazione, cioè che questi possano fare soltanto due concorsi? Non lo so; può darsi che lo sia e può darsi che non lo sia. Personalmente ritengo che queste persone potrebbero presentare anche un ricorso alla Corte costituzionale, facendo presente che quando hanno cominciato a fare la pratica notarile avevano la sicurezza di poter fare concorsi fino a 50 anni, mentre ora, pur essendo mantenuto il limite di 50 anni, il numero dei concorsi ai quali possono partecipare è stato ridotto a due.

Faccio presente, pertanto, alla Commissione l'opportunità di esaminare le varie questioni sollevate anche da altri colleghi e que-

st'ultima da me illustrata, che mi pare meritevole di considerazione.

S A N D . Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero esprimere la mia soddisfazione ed anche la mia sincera gratitudine per l'innovazione contenuta nell'articolo 11, che non solo è utile ed opportuna, ma è anche necessaria e profondamente giusta. Essa risponde allo spirito della Costituzione che prevede la tutela delle minoranze e risponde altresì allo spirito ed alla lettera dei cosiddetti « accordi di Parigi » del 1946.

Dovrei condividere la preoccupazione espressa dal collega Maris per quanto concerne l'emanazione di norme regolamentari, perchè mi rendo conto che una norma come quella contenuta nell'articolo 11 che prevede la necessità dell'emanazione di norme regolamentari rischia molte volte di rimanere lettera morta. Ma io ritengo che tale preoccupazione possa considerarsi superata dall'assicurazione che ci ha dato il rappresentante del Governo, il quale ha accettato l'ordine del giorno Mitterdorfer, nel senso che tali norme regolamentari saranno emanate al più presto. Essendo superata, a mio avviso, anche questa preoccupazione, dichiaro di accettare l'articolo 11 così come è stato formulato.

Se il Presidente me lo consente, vorrei esprimere il mio riconoscimento anche in ordine al n. 7 dell'articolo 1 per la formulazione che è stata trovata, molto giusta ed opportuna, che prevede non soltanto la laurea in giurisprudenza conferita, ma anche la laurea confermata da un'università della Repubblica. Come loro ben sanno, infatti, molti miei conterranei si laureano all'estero e, in base agli accordi italo-austriaci, o ottengono il semplice riconoscimento oppure, se si tratta di laurea tedesca o francese, ottengono la conferma in base alla discussione di una tesi di laurea.

Ringraziando, quindi, anche per questa norma, dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La discussione che è stata fatta e tutti i rilievi che sono stati mos-

si sono apprezzabili e, sinceramente, debbo riconoscere che hanno una scietà di impostazione. Mi pare però che la maggior parte di essi non giustifichi un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, in quanto si tratta di questioni, tutto sommato, marginali. L'unico rilievo veramente sostanziale riguarda la lettera o) dell'articolo 3, perchè il testo modificato comporta, come ha rilevato il senatore Pecoraro, una certa discrezionalità od arbitrio.

Circa l'articolo 10, come ho già detto, in sede di discussione alla Camera dei deputati ho sostenuto che il limite di età di 35 anni avviava in gran parte alle preoccupazioni che l'articolo 10, così come era formulato, faceva sorgere. Ad ogni modo, non ritengo che valga la pena di emendare quest'articolo, perchè apportando eccessive modifiche corriamo il rischio di non vedere approvato il provvedimento.

M A R I S . I nostri colleghi della Camera, però, non hanno avuto questa preoccupazione!

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche in quella sede ho fatto una battaglia analoga; mi consenta quindi di farla anche qui. Del resto ho avuto l'impressione che voi foste sostanzialmente d'accordo sull'opportunità di varare il disegno di legge, ed è proprio per ciò che mi permetto di rivolgermi quest'appello.

Pertanto, in linea di principio, vorrei pregarvi, se possibile, di approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera. Tuttavia, rendendomi conto che ciò non sarà possibile dato il gran numero di osservazioni fatte, quanto meno vorrei pregarvi di ridurre le modifiche all'essenziale. E l'essenziale, a mio avviso, è la modifica da apportare alla lettera o) dell'articolo 3, l'altra da apportare all'ultimo comma dell'articolo 1 ed eventualmente quella riguardante l'articolo 10 (se proprio si ritiene di non poterlo accettare). Ridotti a tre gli emendamenti, abbiamo qualche probabilità di vedere approvato rapidamente il provvedimento; diversamente, ripeto, corriamo il rischio

di aprire anche un piccolo gioco di puntiglio e di prestigio.

M A R I S . Oltre ai tre da lei ricordati, onorevole Sottosegretario, noi abbiamo presentato anche un altro emendamento di carattere formale alla lettera *n*) dell'articolo 3, che ci sembra molto opportuno.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Su quello sono d'accordo.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 12, sono convinto che ha ragione il senatore Kuntze. Mi dispiace, senatore Pecoraro, ma non possiamo ritornare sulla questione dei due concorsi, perchè essa è prevista anche nel testo già approvato dal Senato. D'altra parte, le preoccupazioni di carattere costituzionale che ha avanzato il senatore Pecoraro non hanno ragione d'essere.

P A C E . Vorrei chiedere un ultimo chiarimento all'onorevole Sottosegretario di Stato: vorrei cioè sapere se nelle categorie considerate nella lettera *p*) dell'articolo 3 è compresa quella dei profughi di guerra.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritengo senz'altro che sia compresa tra quelle assimilate per legge alle categorie previste nella lettera *p*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli

Art 1.

Requisiti per la nomina a notaio

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;

2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni, salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilati per legge la elevazione dei limiti di età previsti dalle leg-

gi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi.

3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

4) essere di moralità e di condotta incensurata;

5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;

7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;

8) avere compiuto dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;

9) avere superato il concorso per esame.

Per la la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

La Camera dei deputati ha modificato il punto 2) e l'ultimo comma

Il senatore Maris ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo del punto 2) già approvato dal Senato.

M A R I S . Ritiro tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il punto 2) del primo comma dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Sull'ultimo comma, i senatori Maris, Kuntze, Cassese, Gramegna e Vergani hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « le norme di cui », le altre « al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 638 ed ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 1, il quale, secondo l'emendamento proposto dai senatori Maris ed altri, risulta così modificato:

« Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decre-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)70^a SEDUTA (6 marzo 1968)

to del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n. 368 ed alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Concorso per trasferimento.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi sopravvenuti al disposto trasferimento. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di un anno dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al copoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 8 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

La Camera dei deputati ha modificato l'ultimo comma per ragioni di coordinamento; se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 2

(È approvato)

Art. 3.

Titoli di trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli

articoli 6 e 7 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

d) l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive in ragione di 1 punto;

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 2 punti;

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti non cumulabili con i punti di cui alla lettera f);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere g) ed i), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto dell'applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*);

o) l'operosità l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale fino a 3 punti;

p) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti.

La Camera dei deputati ha modificato la prima parte del primo comma e le lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *n*) e *o*) e ha aggiunto la lettera *p*).

Metto ai voti la prima parte del primo comma e le lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(Sono approvate).

Sulla lettera *n*) i senatori Pace e Pinna propongono che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato.

M I S A S I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Pace e Pinna.

(Non è approvato).

Sulla stessa lettera *n*) i senatori Maris, Kuntze, Cassese Gramegna e Vergani propongono invece che sia approvato il testo modificato dalla Camera con la sostituzione delle parole « per colui che ha già usufruito per effetto dell'applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*) » con le altre « nei confronti di co-

loro che abbiano già usufruito dell'assegnazione di punti per i titoli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Maris, Kuntze, Cassese Gramegna e Vergani.

(È approvato).

Metto ai voti la lettera *n*) che risulta pertanto così modificata:

« *n*) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto nei confronti di coloro che abbiano già usufruito dell'assegnazione di punti per i titoli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*); ».

(È approvata).

Sulla lettera *o*) i senatori Maris, Kuntze, Cassese, Gramegna e Vergani propongono che sia approvato il testo modificato dalla Camera con l'aggiunta dopo le parole « condotta professionale » delle altre « rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza anche con riferimento ai precedenti ».

P E C O R A R O. Mi sembra che la espressione « anche con riferimento ai precedenti » non sia troppo chiara e che possa pertanto creare dei dubbi di interpretazione. Sarebbe preferibile dire, a mio avviso: « anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari ».

M A R I S. Non ho nulla in contrario ad accogliere la dizione suggerita dal senatore Pecoraro, che senza dubbio è più precisa.

M I S A S I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per tale emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Maris ed altri, inte-

grato secondo la proposta del senatore Pecoraro.

(È approvato).

Metto ai voti la lettera o) che risulta così modificata:

« o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, fino a 3 punti; »

(È approvata).

Metto ai voti la lettera p) aggiunta dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

b) dall'aver ricoperto cariche negli Organi del notariato;

c) dall'aver esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;

d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;

e) dalla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera e). La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

I senatori Pace e Pinna propongono che sia invece ripristinato il testo già approvato dal Senato.

M I S A S I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario a tale proposta.

P O È T, *f.f. relatore*. Sono anche io contrario al ripristino del testo approvato dal Senato, poichè così facendo cadremmo effettivamente in quel pericolo cui accennava poc'anzi l'onorevole Sottosegretario di Stato, e senza dubbio la Camera dei deputati, si troverebbe in condizioni non di favore per compiere l'ultimo sforzo ai fini dell'approvazione del presente disegno di legge. Invito pertanto la Commissione ad accogliere la soppressione dell'articolo decisa dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di ripristinare l'articolo 5 nel testo già approvato dal Senato, avanzata dai senatori Pace e Pinna.

(Non è approvata).

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5 decisa dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Do lettura degli articoli 5 e 6, non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state

aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 6.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Requisito della appartenenza al distretto

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione de-

cennale della tabella, la Commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per residenza da almeno 3 anni o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Questo articolo già articolo 8 del testo approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati; lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 8.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal Direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

La Camera dei deputati ha modificato il quinto comma. Lo metto ai voti.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 8 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso è fissata in lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8, saranno degli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della Commissione non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di Corte d'appello.

La Camera dei deputati ha modificato i primi tre commi: li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 10 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Limite dei concorsi

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove.

I senatori Pace e Pinna e i senatori Maris, Kuntze, Cassese, Gramegna e Vergani propongono la soppressione di tale articolo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Al riguardo il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 introdotto *ex novo* dalla Camera.

(È approvato).

Art. 11.

Disposizioni per la provincia di Bolzano

Nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi della stessa provincia, la conoscenza della lingua tedesca, da accertare secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento, costituisce titolo di preferenza su tutti gli altri titoli.

L'articolo 11 è stato aggiunto dalla Camera dei deputati

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 12.

Disposizioni transitorie.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

A questo articolo è stato proposto dai senatori Pace e Pinna un emendamento soppressivo, che però, così come è formulato, non è ammissibile in quanto tende a mutare la parte del testo già approvata dal Senato e non modificata dalla Camera dei deputati su cui, in base all'articolo 54 del Regolamento, è preclusa la nostra deliberazione.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

70ª SEDUTA (6 marzo 1968)

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Art 13.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili - Norme abrogate.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 42 nonchè del primo comma dell'articolo 93 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative alle autorizzazioni speciali all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati, esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

Sono, inoltre, abrogati l'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, l'ultimo

comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La Camera dei deputati ha modificato il primo e il terzo comma di questo articolo che era l'articolo 12 del testo approvato dal Senato; li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari